

COMUNE DI SERIATE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 12 del 25/2/2008

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1. DEFINIZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI.

Il Comune di Seriate rinnovando la secolare tradizione di libertà, che si è espressa nella forma dei liberi comuni padani, si dà il presente statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento e come garanzia della libertà della comunità di Seriate.

Il Comune intende dare impulso e concreta attuazione all'interno del proprio ambito territoriale e nelle sue relazioni esterne ai principi di una democrazia partecipativa ed interrelazionale, afferma e proclama i valori della pace e della tolleranza a fondamento delle proprie scelte e del proprio comportamento.

Riconosce i diritti inviolabili dei popoli ed i valori di libertà e giustizia.

Coordina i propri interventi con quelli di altre istituzioni, interagendo con esse, al fine di garantire la qualità della vita e la tutela dei diritti dei cittadini e promuovere lo sviluppo.

Promuove ed attua forme di cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia e la Regione, per migliorare lo sviluppo economico, sociale, civile del territorio in una auspicata visione di un sistema statale unitario di tipo federale che rafforzi le autonomie locali.

A tal fine rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e consacrati dalla Costituzione della Repubblica.

Promuove atti ed iniziative che vadano nel senso di una effettiva Pacificazione Nazionale rinnegando ogni limitazione di ordine ideologico e giuridico, afferma come metodo prioritario il confronto sulla base dei programmi e l'adeguamento della pro-

pria attività agli obiettivi posti dall'Unione Europea e dagli Organismi Internazionali. Rivendica per le autonomie locali uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali e nella autorganizzazione e gestione dei servizi pubblici, secondo il principio della sussidiarietà tra gli Enti territoriali.

ART. 2. AUTONOMIA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.

Il Comune di Seriate si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo basato sui principi dell'autonomia, del pluralismo, della sussidiarietà ed autorganizzazione dei sistemi locali (Comuni, Province, Regioni).

In particolare rivendica per sé e per gli altri Comuni una specifica capacità impositiva e spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi.

Il Comune di Seriate si riconosce una propria potestà sanzionatoria, per la salvaguardia di un vivere civile, in esplicazione e applicazione dell'art. 5 della Costituzione e nel rispetto dei principi di garanzia e del limite massimo applicabile a titolo sanzionatorio previsti dalla legge fondamentale per gli illeciti amministrativi.

Considerata inoltre la peculiarità territoriale ed economica della provincia di Bergamo auspica l'affermazione del principio dell'autodeterminazione nelle scelte economiche, produttive ed infrastrutturali in un quadro di autonomia delle province stesse.

ART. 3. DENOMINAZIONE, TITOLO DI CITTÀ, EMBLEMI COMUNALI.

Il Comune di Seriate tutela nelle forme di legge la propria denominazione. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con Decreto Presidenziale n. 4305 del 02.10.1989.

Il Comune ha come suoi segni distintivi lo stemma e il gonfalone riconosciuti con Provvedimento Presidenziale del 01.09.1969 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali.

L'utilizzo di detti emblemi e quelli che eventualmente verranno riconosciuti con suc-

cessivi provvedimenti presidenziali, è regolato dall'apposito regolamento sul cerimoniale anche nel rispetto del D.P.R. 7.4.2000 n. 121.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione degli emblemi comunali per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4. TERRITORIO.

Il Comune di Seriate comprende la parte del territorio nazionale delimitata con il Piano Topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni contermini ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende:

- a) il capoluogo, ove è ubicata la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
- b) la località denominata "Frazione Cassinone";
- c) la località denominata "Frazione Comonte";

L'ambito del territorio di pertinenza delle due località sopraddette è quello definito nelle planimetrie depositate agli atti dell'Ufficio Patrimonio.

Parte del suo territorio è compreso nel Parco regionale del Serio e nel Parco locale di interesse sovracomunale del Serio nord.

ART. 5. FINALITÀ E FUNZIONI.

Il Comune, nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 1 del presente Statuto e dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, rappresenta la propria comunità, salvaguardandone gli interessi nelle relazioni infra e sovra-comunali.

Promuove lo sviluppo dei suoi consociati, pubblici e privati, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e professionalità, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Attua un governo della Città fondato su regole riconosciute, assumendo i bisogni

degli utenti e i diritti dei cittadini come punti di riferimento per l'azione amministrativa. Realizza le proprie finalità avvalendosi dei metodi e degli strumenti della programmazione socio - economica e della pianificazione territoriale, concorrendo alla determinazione dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

ART. 6. IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE.

Ai sensi del dettato costituzionale, il Comune riconosce il pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale della Città di Seriate. A tal fine intende attuare ampie ed articolate sperimentazioni per valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile dei singoli e dei gruppi alle scelte ed alla gestione politica della comunità cittadina. Possono essere istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani garantendone le relative risorse. I predetti organi hanno funzioni propositive in materia di politica ambientale, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'U.N.I.C.E.F. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di elezione e detterà norme per la composizione, le competenze ed il funzionamento dei predetti organi.

ART. 7. DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune persegue criteri di pubblicità e di trasparenza, assicurando a tutti i cittadini il diritto alla partecipazione ai procedimenti che incidono sulla propria situazione giuridica e il diritto di accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, uniformando i propri comportamenti allo spirito, oltre che alla lettera, delle disposizioni dettate dalle leggi vigenti in questa materia.

A tale scopo attua le idonee procedure di controllo, atte a salvaguardare l'esercizio del diritto, sanzionando le inadempienze e sviluppando le misure organizzative in modo tale da renderle sempre più efficienti ed efficaci.

Al fine di garantire il diritto di cui ai commi precedenti, vengono istituiti, oltre all'Albo

Pretorio comunale ubicato all'ingresso del palazzo comunale, l'Albo on line sul sito web del Comune, dove vengono pubblicati gli atti ufficiali indicati dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

Il Segretario Generale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile della pubblicazione. Il Responsabile del servizio informatico garantirà la massima efficienza nell'aggiornamento e nell'accessibilità al servizio.

Per lo svolgimento di dette funzioni, l'Amministrazione Comunale darà pratica attuazione ai principi di partecipazione popolare, decentramento ed accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi attraverso i Responsabili di Settore, o se delegati, i Responsabili del procedimento delle unità organizzative che costituiscono l'organigramma del Comune.

Gli stessi provvedono in caso di richiesta all'espletamento delle procedure relative all'accesso alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi ai soggetti abilitati secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

ART. 8. AZIONE POPOLARE.

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni *ed i* ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

ART. 9. TUTELA DELLA SALUTE

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto fondamentale dell'individuo e della comunità alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, vigilando sulle attività, in particolare a rilevanza economica perché non vi si operi in senso contrario.

Promuove, sostiene e coordina interventi a tutela della persona umana fin dal concepimento atti a prevenire l'insorgere di malattie e menomazioni psicofisiche, a favorire l'impiego di metodi rispettosi della persona ed efficaci nella cura, a potenziare le

strutture di riabilitazione.

In particolare intende educare alla prevenzione, favorendo l'istituzione del consultorio, salvaguardando la salubrità e la sicurezza degli ambienti sia di vita che di lavoro e tutelando le categorie più deboli e a rischio.

Il Comune di Seriate promuove inoltre ogni tipo di iniziativa possibile atta a salvaguardare soprattutto l'adolescenza e la gioventù dalle problematiche legate all'uso e all'abuso di alcol, droghe e dalle dipendenze in generale.

Il Comune può promuovere e sostenere iniziative atte a valorizzare e potenziare la ricerca scientifica in campo medico.

ART. 10. TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO.

Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità e considera il proprio patrimonio naturale, storico ed artistico come bene inalienabile e da salvaguardare, perché a fondamento della identità della comunità.

A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione dell'estetica cittadina verificando in merito alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare di Comonte, il fiume Serio che lo attraversa e caratterizza il suo territorio e i parchi dello stesso.

Il Comune adotta tutte le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente, per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.

Opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, si impegna a tutelare giuridicamente ed amministrativamente il paesaggio, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e ad attuare una gestione del territorio, dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture, controllata e rispettosa dei valori sopradetti.

Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, redigendone e tenendone aggiornato il relativo inventario, destinando a tale scopo una quota dei propri investimenti per attività di studio e di ricerca e garantendone il godimento singolo e collettivo nelle forme più idonee, in modo tale che, alla conservazione e al recupero, si associ l'uso sociale dei beni.

ART. 11. PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

Il Comune considera la cultura come un bene fondamentale per lo sviluppo della persona e per la crescita della comunità.

Promuove e tutela la conservazione e lo sviluppo del patrimonio etnico e culturale, valorizzando le caratteristiche linguistiche, locali, sociali e di costume della tradizione.

Il Comune intende porsi come soggetto propulsore di cultura, attraverso la valorizzazione della Biblioteca Civica - Centro Culturale " G. Gambirasio" come centro polivalente, la realizzazione di interventi destinati ad integrare il tessuto sociale, il potenziamento delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, l'impulso e la sollecitazione verso tutte le forme di libera espressione artistica, quali la musica, il teatro, il cinema.

Incoraggia e favorisce lo sport e l'uso qualificato del tempo libero di tutti i cittadini come strumenti utili al benessere psicofisico della persona e per i valori civili e sociali di cui sono portatori.

Nella progettazione e nell'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo, il Comune intende valorizzare il contributo di gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche e private, società non profit, integrandone gli apporti e contribuendo in questo modo allo loro crescita per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita.

ART. 12. GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

Il Comune, previa attenta valutazione dell'impatto ambientale di ogni intervento, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato

ed equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione in conformità alle leggi vigenti ed ai regolamenti locali.

Favorisce l'impianto nel territorio di fonti ed energie rinnovabili, promuovendone l'utilizzo sia pubblico che privato.

Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato agli specifici bisogni di mobilità della popolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Garantisce la diffusione delle informazioni di carattere ambientale, come previsto dalla normativa vigente.

Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia attraverso la struttura organizzativa comunale.

ART. 13. SVILUPPO ECONOMICO.

Il Comune considera lo sviluppo economico come strumento di realizzazione dei singoli e di soddisfacimento dei bisogni della collettività. Per questo intende svolgere un ruolo attivo nel valutare in via permanente gli andamenti evolutivi della realtà socio - economica, anche per favorire il raccordo fra la domanda e l'offerta di lavoro.

Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, sostiene ed incentiva la costituzione di agenzie pubbliche o private per la gestione di servizi qualificati alle imprese. Coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

Sviluppa le attività turistiche, e promuove la riqualificazione dei servizi. Il Comune

promuove, sostiene ed incentiva forme associative e di autogestione fra lavoratori, con particolare riferimento a quelle miranti a dare occupazione a soggetti inabili, ad organismi cooperativi senza fine di lucro, e a tutto quanto può accrescere la capacità di autodeterminazione dei tempi di vita e di lavoro e la costruzione di nuovi modi di produrre, di distribuire il lavoro e di socializzare la ricchezza prodotta.

Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune può accordare la propria preferenza allo strumento della convenzione diretta quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione e sia garantita la qualità delle prestazioni richieste.

Sollecita, infine, appropriate iniziative di formazione professionale e concorre fattivamente alla loro realizzazione.

ART. 14. ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI SOCIALI.

Il Comune, in attuazione dei principi costituzionali e della legislazione regionale in tale materia, concorre, in forma coordinata con le istituzioni sovracomunali preposte e il terzo settore, a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, mantenimento e recupero del benessere psico – fisico.

Per questo il Comune promuove e coordina tutte le possibili iniziative atte a prevenire le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno, disagio, emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro, assumendo ogni iniziativa per reperire alloggi da assegnare secondo modalità stabilite in apposito regolamento.

Assicura il potenziamento e la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza del trattamento ed il rispetto delle specifiche esigenze, fornendo congrue possibilità alle scelte degli utenti.

Agisce a sostegno della famiglia, garantendo e verificando, nei limiti del possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente delle persone in difficoltà.

In particolare tutela i soggetti non autosufficienti.

Promuove azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di handicap, rispettandone la personalità e favorendone la piena integrazione anche nel mondo del lavoro.

Al fine di una piena attuazione del principio di sussidiarietà, il Comune, a sostegno della propria azione si avvale del contributo di tutte le risorse umane, sociali e materiali presenti sul territorio, valorizzando particolarmente tutte le iniziative di volontariato quando esso venga opportunamente progettato, realizzato e verificato in costruttiva collaborazione con l'Ente Pubblico.

ART. 15. ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi dello Stato e della Regione, il Comune di Seriate, nell'affermare il diritto di tutti all'educazione e all'istruzione, pone in essere tutte le iniziative idonee a rimuovere le cause che impediscono l'effettivo esercizio di questo diritto da parte di tutti i cittadini.

Il Comune potenzia e qualifica la scuola per l'infanzia; facilita la frequenza della scuola dell'obbligo con servizi efficienti.

Garantisce interventi mirati su specifici bisogni, in particolare in presenza di situazioni di svantaggio e di handicap in stretto raccordo con la programmazione degli organi collegiali scolastici.

Si impegna a fornire sussidi didattici e strutture idonee per qualificare e rendere l'attività didattica adeguata agli sviluppi delle scienze psicopedagogiche e delle varie discipline di insegnamento.

Garantisce adeguate forme di integrazione fra tempo scolastico e tempo extrascolastico, favorendo e potenziando l'attuazione di modelli flessibili ed attività integrative coordinati con i progetti educativi programmati dagli organi collegiali scolastici.

Favorisce, con opportune intese, la continuità educativa nel passaggio degli studenti

dall'uno all'altro ordine di scuola.

Incentiva l'innalzamento dei livelli di scolarità, stimolando le opportunità formative post-obbligo e promuovendo la messa in campo di efficaci iniziative di orientamento. Favorisce forme di rientro scolastico per gli adulti, strumenti per la loro riqualificazione professionale, occasioni di formazione permanente.

ART. 16. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DONNA - UOMO.

Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, determinando anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e nello studio, promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire ad entrambi i sessi di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune e negli enti partecipati.

ART. 17. SERVIZI GESTITI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE.

Il Comune gestisce in nome e per conto dello Stato i Servizi Elettorali, di Stato Civile, di Anagrafe, di Leva Militare e di Statistica con proprio personale ed attrezzature, assicurando efficienza ed efficacia ai servizi stessi.

Esercita le ulteriori funzioni amministrative che gli potranno venire affidate dallo Stato o dalla Regione, nell'ambito dei principi contenuti nell'atto di delega e nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato o dalla Regione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 18. ORGANI.

Sono organi di governo del Comune, in conformità alla legge: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

L'elezione, la durata in carica e le attribuzioni degli organi comunali sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

ART. 19. IL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo politico – amministrativo.

Esso rappresenta la collettività e svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente statuto.

La composizione e le competenze sono stabilite dalle leggi dello Stato, che ne disciplinano anche la durata in carica e la posizione giuridica.

Sono organi interni del Consiglio comunale: il Presidente, il Vicepresidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 20. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti contenenti direttive, principi e criteri informatori dell'attività dell'Ente.

L'attività degli organi esecutivi dell'Ente dovrà uniformarsi agli atti con valore di direttiva del Consiglio Comunale.

Gli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale attribuiti dalla legge al Consiglio Comunale contengono gli obiettivi e le finalità

da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio o che rientrino nell'attività di ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Il Consiglio discute ed approva apposito documento, presentato dal Sindaco entro e non oltre sei mesi dalle elezioni, inerente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. È garantita la partecipazione del Consiglio Comunale alla definizione ed all'adeguamento di detto documento, mediante l'eventuale presentazione di emendamenti, con le modalità stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche avviene annualmente, unitamente all'approvazione del Rendiconto finanziario ed amministrativo della gestione dell'anno precedente.

ART. 21. I CONSIGLIERI COMUNALI.

Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera collettività di Seriate, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni collegiali, fatte salve le responsabilità individuali per l'attività svolta con dolo o colpa grave, di cui ai successivi articoli del presente statuto.

Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza della carica di Consigliere Comunale, dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne stabilisce la procedura.

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione. Acquisiscono lo "status" definitivo non appena adottata dal Consiglio la deliberazione dell'esame delle condizioni degli eletti.

La carica di Consigliere Comunale cessa per morte, decadenza, dimissioni, o scioglimento del Consiglio Comunale o per qualsiasi altra causa prevista dalla legge. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate personalmente al Protocollo ed indirizzate al Consiglio Comunale.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, secondo le modalità e procedure previste dalla legge. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui i Consiglieri comunali dimissionari siano più di uno, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora siano presentate contemporaneamente le dimissioni dalla metà più uno dei membri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle sue aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, per l'espletamento del loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

L'esercizio del diritto di informazione e accesso è disciplinato con apposito regolamento.

Il Sindaco può avvalersi di singoli Consiglieri Comunali per attività di indirizzo o di controllo relative a progetti o iniziative di carattere intersettoriale o di particolare complessità o rilevanza strategica.

Il conferimento, dell'incarico non retribuito è comunicato al Consiglio Comunale.

I Consiglieri comunali, gli Assessori ed il Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, hanno il diritto all'assistenza in sede processuale a carico del bilancio comunale in ogni stato e grado del giudizio, anche se successivi alla cessazione della funzione.

Detta tutela è assicurata a garanzia dei diritti ed interessi dell'Ente, purché non ci sia conflitto di interessi con lo stesso.

ART. 22.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto tra i consiglieri medesimi, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, assicurando l'autonoma responsabilità di indirizzo, di programmazione, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare.

Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale. Il medesimo assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri comunali, sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale. Al medesimo non è riconosciuta alcuna discrezionalità in tale funzione ed i suoi provvedimenti debbono essere motivati almeno oralmente. Egli impronta i suoi provvedimenti ai principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e/o dei singoli consiglieri comunali. Compete al Consiglio Comunale l'eventuale presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale, che deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati, senza contare il Presidente del Consiglio comunale. La stessa viene messa in discussione e votata entro venti giorni dalla sua presentazione e deve essere suffragata dalla maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali assegnati. La mozione di sfiducia può, inoltre, essere presentata dal Sindaco unitamente alla Giunta Comunale con provvedimento motivato, qualora non sussista fra detti organi la necessaria collaborazione. Infine, la mozione di sfiducia compete

ad un quinto dei Consiglieri comunali per violazione di legge, dello statuto o dei regolamenti. Il Presidente del Consiglio Comunale è coadiuvato nei suoi compiti da un Vicepresidente eletto contestualmente alla sua elezione che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano.

ART. 23. GRUPPI CONSILIARI.

I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola e salvo contraria dichiarazione, un gruppo consiliare.

I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo.

E' loro assicurato, ove possibile, l'uso di uno o più locali idonei per l'esplicazione delle loro funzioni.

La composizione dei Gruppi consiliari è disciplinata dall'apposito regolamento.

E' costituita la conferenza dei Capigruppo dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Le funzioni ed il funzionamento della conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 24. PRIMA SEDUTA.

La convocazione del nuovo Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede previa diffida, in via sostitutiva il Prefetto.

La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano neoeletto, fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza di detto Presidente del Consiglio Comunale, se eletto, ovvero del Consigliere Anziano per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

Si provvede in tale seduta alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale e del Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio Comunale, sempre in detta prima seduta, esamina le condizioni degli eletti e dichiara la ineleggibilità e l'incompatibilità del Sindaco e dei consiglieri, quando sussistano le cause previste dalla legge; prende atto della intervenuta elezione del Sindaco a suffragio universale e diretto e della nomina della Giunta Comunale con espressa designazione del Vicesindaco.

Elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.

Il Sindaco presta giuramento nelle forme di legge.

ART. 25. SEDUTE CONSILIARI.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

Sono segrete solo quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni sulla moralità, capacità professionali e comportamenti di persone. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ne disciplina le modalità di trattazione.

Le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, purché la somma dei voti favorevoli e contrari sia superiore alla somma dei votanti astenuti e di coloro che non hanno partecipato alla votazione.

Le sedute del Consiglio Comunale sono fissate di norma con cadenza dettata da esigenze amministrative e sono convocate nei casi e con le modalità specificate nel presente Statuto e nel relativo Regolamento.

ART. 26. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale deve essere obbligatoriamente convocato dal Presidente del Consiglio Comunale quando ne facciano richiesta scritta un quinto dei Consiglieri o il Sindaco. In tal caso, il Consiglio Comunale viene convocato e riunito entro venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune, sentito

il Sindaco per concordare la data dell'adunanza.

Con l'apposito regolamento sono disciplinate le modalità di notificazione dell'avviso di convocazione, corredato da idonea documentazione, così come viene disciplinata ogni altra modalità non esplicitamente prevista dallo Statuto.

La convocazione del Consiglio comunale deve avere la più ampia forma di pubblicità.

ART. 27.DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale è chiamato a votare su una precisa proposta di deliberazione, articolata in ogni sua parte e, motivata in diritto e in fatto, contenente un dispositivo strutturato in articoli e corredata dai pareri richiesti per legge. La proposta una volta votata con il suffragio della maggioranza necessaria, costituisce la deliberazione del Consiglio comunale, che viene sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio Comunale. I singoli gruppi ed i singoli Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti, aggiunte e rettifiche con le modalità disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

E' compito del Segretario Generale sovrintendere alla redazione del verbale della deliberazione.

La deliberazione deve riportare in modo sintetico ma efficace attraverso le dichiarazioni di voto dei Gruppi consiliari la volontà del Consiglio comunale.

Il Segretario Generale può avvalersi nella redazione del verbale di personale idoneo di sua fiducia, utilizzando i mezzi automatici ed elettronici di cui è dotata la sala consiliare.

Qualora i singoli Consiglieri Comunali o i Capigruppo ritenessero travisato nel testo della trascrizione del verbale della seduta il proprio pensiero, la propria posizione assunta o addirittura il proprio voto, nell'esercizio del proprio diritto possono inviare al Segretario Generale una richiesta di rettifica che, a cura dello stesso, sarà allegata al provvedimento medesimo e trasmessa ai Capigruppo.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale vengono pubblicate all'albo pretorio

ubicato all'ingresso del palazzo comunale per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge e sul sito web del Comune. In pari data sono trasmesse in copia alle competenti autorità per i provvedimenti previsti dalle disposizioni legislative e tramite posta elettronica in formato file ai Capigruppo consiliari e ai Consiglieri autorizzati.

Le stesse diventano esecutive nei termini di legge.

Successivamente viene trasmessa ai Capigruppo consiliari e ai Consiglieri autorizzati copia del verbale in formato file.

Le deliberazioni in originale e i verbali sono conservati presso l'Ufficio Segreteria Generale.

ART. 28. AUTONOMIA FUNZIONALE

Il Consiglio Comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa. Per l'esercizio delle sue funzioni esso dispone della sala consiliare, posta al piano terra della sede comunale. Un dipendente dell'ufficio di Segreteria Generale è addetto stabilmente ai lavori del Consiglio Comunale.

Su richiesta del Presidente del Consiglio, viene stanziato nel Bilancio di esercizio annuale apposito capitolo e le relative risorse per il funzionamento del Consiglio, e per le ordinarie attività dei suoi organismi.

Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal dirigente competente dell'ufficio del Consiglio nei limiti delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 29. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA DELLE MINORANZE.

Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, è garantita ogni forma di partecipazione collaborativa dei gruppi di minoranza anche attraverso l'istituzione delle commissioni consiliari.

ART. 30. COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE.

Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno

commissioni consultive permanenti in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal rispettivo regolamento.

Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto eventualmente in deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio Comunale, con pareri facoltativi od obbligatori.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di altri componenti della Giunta Comunale, nonché - previa comunicazione al Sindaco - dei responsabili degli uffici, dei servizi comunali, dei responsabili di istituzioni pubbliche e private e di esperti. Qualora la presenza dei soggetti di cui al comma precedente comporti oneri per l'Amministrazione, è prevista una specifica autorizzazione del Dirigente.

Della convocazione delle commissioni consiliari ne viene dato avviso sull'albo pretorio e all'albo on line sul sito web.

Il Consiglio Comunale può costituire, inoltre, per esigenze specifiche, apposite commissioni speciali che si scioglieranno, una volta esaurite le funzioni loro assegnate.

ART. 31. ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI DI INDAGINE E DI INCHIESTA.

Il Sindaco e/o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere entro 30 gg. utili, non consecutivi, alle interrogazioni, interpellanze e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri Comunali.

Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consigliere, se insoddisfatto, può chiedere la trasformazione della propria interrogazione o interpellanza in mozione.

Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine e di inchiesta su specifiche attività del Sindaco o della Giunta o, in ogni caso, su argomenti di interesse pubblico connessi all'attività amministrativa degli organi di governo e amministrativi.

I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni di indagine sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Esse sono nominate in modo rispettoso e garante della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi in Consiglio Comunale, per il mandato in corso, e sono presiedute da un consigliere di minoranza.

Le commissioni in argomento svolgono uno specifico sindacato di controllo, di indagine, ispettivo e ricognitivo avvalendosi anche dei seguenti strumenti:

- a) ispezione presso gli uffici, compreso il protocollo riservato del Sindaco, degli Assessori e l'audizione dei dirigenti o responsabili dei Servizi.
- b) libero svolgimento, con modalità autonomamente determinate, di accertamenti e indagini dirette ad acquisire informazioni e finalizzate ad informare in modo compiuto il Consiglio Comunale circa la sua fondamentale funzione di programmazione, indirizzo e controllo.

ART. 32. COMMISSIONE STATUTARIA.

Il Consiglio Comunale elegge, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati e nei modi e forme previste per le nomine delle Commissioni Consiliari Consultive permanenti, la Commissione Statutaria, presieduta dal Sindaco.

Il Segretario Generale è membro della Commissione senza diritto di voto.

Di volta in volta, possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, i Dirigenti o i Responsabili dei Settori interessati.

La Commissione per le garanzie statutarie esprime pareri preventivi obbligatori su:

- a) proposte di modifica dello Statuto;
- b) problemi e/o richieste di interpretazione autentica di norme statutarie;
- c) proposte e/o modificazioni del regolamento del Consiglio Comunale.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta.

Il regolamento determina le norme per il funzionamento della Commissione.

ART. 33. ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE.

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni proprie e/o delegate.

I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi delle vigenti leggi sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Ad essi, viene assicurata la massima diffusione.

Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa ai competenti organismi.

ART. 34. LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è organo di impulso e di governo, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Risponde al Consiglio Comunale delle proprie attività e dei risultati conseguiti. A tal fine riferisce al Consiglio Comunale con apposita relazione da presentarsi annualmente in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

Compie tutti gli atti che la legge, il presente statuto ed il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi non riservano esplicitamente alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale, dei Dirigenti e, in caso essi manchino, dei Funzionari che hanno responsabilità di servizio.

E' altresì competente ad adottare quegli atti che la legge riserva espressamente alla Giunta.

ART. 35. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di Assessori nei limiti previsti dalla normativa vigente da lui nominati fra cittadini aventi i requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere. Ne consegue che, qualora un Consigliere Comunale accetti la nomina di assessore, decade da Consigliere Comunale all'atto della nomina e, al suo posto, subentra il primo dei non eletti. La composizione della Giunta viene comunicata al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento dello stesso.

Agli Assessori il Sindaco può attribuire, per iscritto, deleghe interne nell'ambito della sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, per definiti settori dell'attività comunale.

L'atto di delega è comunicato al Consiglio Comunale.

Ciascun assessore concorre alla formazione delle linee di governo della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi.

Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore si avvale dei dirigenti.

Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio Comunale.

Non possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e o.d.g..

ART. 36. MOZIONE DI SFIDUCIA.

Il Sindaco e la Giunta Comunale dallo stesso designata risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale, che ne può disporre la sfiducia. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, può essere proposta nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta

e deve contenere le motivazioni della sfiducia.

La mozione notificata, in via amministrativa, agli interessati è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa al protocollo generale del Comune.

Il Sindaco, con la Giunta Comunale, cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma di legge.

ART. 37. CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

Gli Assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.

Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e comunicate al Consiglio comunale. Non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, ovvero revocare le deleghe conferite, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e in caso di nuova nomina provvede a comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.

ART. 38. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

L'avviso di convocazione con relativo o.d.g. prescinde, di norma da particolari formalità e non necessita di comunicazione per iscritto agli assessori.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale e garantisce l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

La Giunta Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti (conteggiando anche il Sindaco), ed a maggioranza assoluta di voti.

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta Comunale stessa per singoli argomenti.

La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni, esprimendo la votazione su proposte di provvedimenti, debitamente formalizzati, presentate dal Sindaco, dai singoli assessori o dai dirigenti di settore.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dei pareri in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile o dei Responsabili dei settori interessati e del Responsabile di Ragioneria. I pareri sono inseriti nel testo della deliberazione.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e sottoscrive i verbali delle deliberazioni adottate unitamente al Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, ed è garante della pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Il Segretario Generale, per singoli argomenti, con l'assenso del Sindaco, può essere assistito dal Vice Segretario Generale o dal Responsabile del Settore competente per materia.

ART. 39. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

Tutte le deliberazioni della Giunta Comunale diventano esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione e sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio ubicato all'ingresso del palazzo comunale per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge e sul sito web del Comune. In pari data sono trasmesse in copia alle altre competenti autorità per i provvedimenti previsti dalle disposizioni legislative e tramite posta elettronica in formato file ai capigruppo consiliari e ai consiglieri autorizzati.

Le deliberazioni in originale sono conservate presso l'Ufficio Segreteria Generale.

ART. 40. IL SINDACO: FUNZIONI.

Il Sindaco, rappresenta l'Ente ed è responsabile dell'Amministrazione del comune.

In qualità di autorità locale esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi oltre a quelle previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici Comunali.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla in tutti i casi in cui sia disposto dalla legge.

Negli altri casi, ove il Sindaco partecipa come rappresentante della Comunità Locale, può indossare la fascia bianco-rossa con lo stemma del Comune.

Prima di assumere le proprie funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Ogni prerogativa del Sindaco in sua assenza o impedimento, è esercitata da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 45.

ART. 41. COMPETENZE DEL SINDACO.

Il Sindaco quale rappresentante liberamente eletto dai cittadini:

- a) rappresenta la Comunità civica;
- b) ripartisce la trattazione degli affari a rilevanza interna tra gli Assessori;
- c) propone al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno. Convoca e presiede la Giunta Comunale;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, nomina i dirigenti a norma del relativo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, impartisce le direttive e le linee programmatiche vincolanti al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Settori, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi, di cui chiede conto periodicamente o procede ad autonomi controlli;
- e) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi;
- f) indice i referendum comunali;

- g)sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
- h)nomina e revoca il Segretario Comunale, nel rispetto puntuale delle disposizioni di legge e di statuto;
- i)nomina e revoca il Direttore Generale previa deliberazione della Giunta Comunale;
- j)in mancanza del Direttore Generale, il Sindaco, con proprio provvedimento, può conferire le funzioni spettanti al Direttore Generale al Segretario Generale ;
- k)ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- l)provvede, con potere d'ordinanza, a far osservare i regolamenti;
- m)sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni entro i termini previsti dalle leggi dello Stato.
- n)promuove e conclude gli accordi di programma di cui alle vigenti leggi ed al presente statuto;
- o)coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 42. INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER CALAMITA' NATURALI.

Il Sindaco deve provvedere tempestivamente ad informare la popolazione, con le modalità ritenute più idonee, su situazioni di rischio territoriale e di pericolo per calamità naturali e incidenti di natura antropica diversa. In tale circostanza, si avvale, oltre dei poteri e facoltà di cui ai precedenti articoli, della collaborazione degli Agenti delle forze pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali di Enti ed Associa-

zioni di volontariato, di cui alla normazione nazionale e regionale in materia di Protezione Civile.

ART. 43. COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza urbana;
- c) al coordinamento delle forze di polizia locale con quelle dello Stato;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone le competenti autorità di pubblica sicurezza.

ART. 44. POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO.

Il Sindaco, o chi lo sostituisce ai sensi degli articoli precedenti, emette ordinanza nelle materie espressamente previste dalle leggi.

Il Sindaco, quale Autorità locale e rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene a carattere esclusivamente locali. Il Sindaco quale ufficiale del Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto , ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero in circostanze straordinarie e per particolari necessità dell'utenza, il

Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 45. IL VICESINDACO

Il Sindaco nomina fra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'assessore più anziano d'età.

ART. 46. RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

Ad accezione dei casi previsti dalla legge, il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio e previa assunzione da parte della giunta comunale di delibera valutativa, esercita l'azione legale o resiste alle azioni promosse contro l'Ente.

L'esercizio della rappresentanza, al di fuori delle ipotesi di rappresentanza in giudizio e ad esclusione degli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo, è attribuibile a ciascun dirigente in base ad una delega espressa rilasciata dal Sindaco, anche di tipo generale nell'atto di conferimento dell'incarico.

ART. 47. INCOMPATIBILITA'

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Società, Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Essi possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di capitali, Aziende e Istituzioni a partecipazione comunale senza diritto alla corresponsione di emolumenti a carico della società.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48. ISTITUZIONE DI CONSULTE POPOLARI.

Allo scopo di promuovere e meglio tutelare il diritto di partecipazione popolare all'Amministrazione locale nelle località " Frazione Cassinone" e " Frazione Comonte", sono istituite la Consulta dei cittadini di Cassinone (n. 1) e la Consulta di Comonte (n. 2), mediante elezione consiliare, fra cittadini residenti nel territorio delle singole località.

Il Consiglio Comunale, sempre allo scopo di meglio favorire la partecipazione, può istituire Consulte dei cittadini di altre zone della città.

Le Consulte devono essere istituite entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

Il presente Statuto disciplina i rapporti fra le Consulte, quali organismi di partecipazione popolare al Governo locale e l'Amministrazione comunale.

ART. 49. COMPOSIZIONE CONSULTE.

Le Consulte sono composte da cittadini residenti nell'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna località, eletti dal Consiglio Comunale nel rispetto del numero dei voti ottenuti proporzionalmente da ciascuna lista, presente in Consiglio Comunale, nell'ambito delle località interessate.

Il numero dei componenti di ogni Consulta non deve essere superiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il Presidente viene eletto dai componenti di ciascuna Consulta al suo interno.

Le Consulte durano in carica quanto il periodo corrispondente a quello della durata del Consiglio Comunale.

Il Regolamento indica le modalità di elezione delle Consulte, il loro funzionamento e le forme di svolgimento dei loro compiti.

ART. 50. COMPETENZE DELLE CONSULTE.

Le Consulte, in relazione alla specifica attribuzione prevista dallo Statuto:

- a) esprimono pareri e proposte in ordine al funzionamento ed alla gestione dei beni e dei servizi comunali esistenti e da costituire sul proprio territorio;
- b) possono convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee generali

della popolazione residente in ciascuna località, per la pubblica discussione dei problemi che riguardano la località stessa;

- c) formulano proposte, istanze e petizioni ed esprimono pareri per la soluzione di problemi amministrativi che interessano la propria località e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Viene riconosciuto diritto di accesso agli organi delle medesime nelle forme previste per i gruppi consiliari.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui i pareri preventivi delle Consulte siano obbligatori o facoltativi rispetto all'adozione di provvedimenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e individua le modalità di espressione di tali pareri.

ART. 51. ISTITUZIONE DI COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE.

Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni, di promuovere un qualificato approfondimento dei problemi della comunità e di sviluppare la collaborazione all'organizzazione dei servizi per il miglioramento della qualità di vita, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Comunali Consultive.

Le modalità di elezione, i criteri di composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal rispettivo Regolamento, ferma restando la necessità di una partecipazione qualificata per competenza.

Il Regolamento, inoltre, stabilisce i casi in cui i pareri preventivi di tali Commissioni siano da considerarsi facoltativi od obbligatori.

Analogamente alle Consulte di quartiere le Commissioni Consultive possono avanzare istanze, petizioni e proposte, con garanzie del loro tempestivo esame.

ART. 52. ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TECNICHE.

Allo scopo di favorire il coordinamento con Enti ed Istituzioni operanti in ambiti specifici, di attivare la formazione di progetti organici e promuovere processi di verifica orientati alla produttività dei servizi, possono essere istituite Commissioni Comunali Tecniche, in accordo con gli altri Enti eventualmente interessati. Tali Commissioni sono costituite da personale tecnico dei vari soggetti istituzionali e non istituzionali

che svolgono un ruolo significativo rispetto ai settori interessati.

In esse è obbligatoriamente prevista la rappresentanza delle minoranze consiliari.

ART. 53. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

Il Comune promuove e valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini, purché non abbiano finalità di lucro e siano al servizio della comunità, garantendone la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza nel rispetto dei principi costituzionali.

A tal fine il Comune tiene aggiornato, almeno ogni due anni, l'elenco delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento delle loro operatività sul territorio.

L'apposito regolamento prevede le modalità attuative per il riconoscimento e le possibili forme di collaborazione e di sostegno.

ART. 54. RAPPORTI CON LE LIBERE ASSOCIAZIONI.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà e la potestà di consultare le libere associazioni riconosciute in occasione della formazione dei piani programmatici e si impegna a consultarli preventivamente in occasione di speciali provvedimenti che interessino la loro sfera di attività.

Le libere associazioni hanno il diritto di presentare istanze, interrogazioni e petizioni secondo le modalità previste dai successivi articoli.

L'apposito regolamento che disciplina gli istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

ART. 55. CONSIGLIO COMUNALE APERTO E AUDIZIONE DEI CITTADINI.

Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e di promuovere la collaborazione tra gli stessi e gli organismi istituzionali, è prevista la possibilità di convocare un Consiglio Comunale aperto ai cittadini e un'audizione dei medesimi da parte dei Consiglieri Comunali prima dell'inizio della seduta del Consi-

glio Comunale.

Il regolamento ne stabilisce le modalità attuative, ferma restando la disponibilità individuale dei Consiglieri Comunali.

ART. 56.FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: ISTANZE, INTERROGAZIONI, PETIZIONI, INIZIATIVE.

Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate.

Le forme della consultazione singole, per gruppi e/o associazioni devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

Esse si articolano in:

1. ISTANZE, genericamente volte a richiedere, sollecitare o promuovere una decisione degli organi comunali;
2. INTERROGAZIONI, tese a chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;
3. PETIZIONI, collettive, articolate, volte ad ottenere la tutela di un interesse pubblico per comuni necessità e dirette all'emanazione di un provvedimento specifico;
4. INIZIATIVE, attraverso la proposta al Consiglio comunale di adozione di formali e definiti atti deliberativi, oltre a schemi di regolamento e modificazioni dello statuto comunale, redatti per articoli come specificato al successivo art. 57.

Tali forme di partecipazione vanno indirizzate al Sindaco.

Per Istanze, interrogazioni e petizioni il Sindaco deve garantire, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'attivazione della procedura di risposta. Le petizioni vanno trasmesse ai capigruppo consiliari ai quali va trasmessa anche la risposta del Sindaco.

Per le iniziative si rimanda alla procedura indicata al successivo art. 57.

Il regolamento sulla partecipazione deve disciplinare i tempi e le forme di proposi-

zione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedure atte a rendere effettiva tale facoltà dei cittadini.

ART. 57. DIRITTO DI INIZIATIVA.

La cittadinanza può esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare presentando al Consiglio Comunale, previa iscrizione all'o.d.g., uno schema di proposta di deliberazione o uno schema di regolamento comunale, ivi comprese le modificazioni dello Statuto, redatto in articoli.

Le materie escluse dal diritto di iniziativa sono:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose.

L'iniziativa può essere esercitata attraverso una proposta presentata da almeno un ventesimo dei cittadini con diritto di voto.

La proposta deve essere presentata con le modalità indicate nel regolamento comunale.

ART. 58. FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI: REFERENDUM.

Il Comune intende promuovere, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il referendum può essere richiesto solo:

- su materie inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale;
- per argomenti di particolare rilevanza della Comunità.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) modificazioni dello Statuto.

Il referendum è indetto dal Sindaco:

- a) per iniziativa del Consiglio comunale;
- b) su richiesta del Comitato dei cittadini promotori.

La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, da adottare con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Il Sindaco, dopo la decisione del Consiglio comunale, indice il referendum fissandone l'effettuazione secondo quanto stabilito dal regolamento.

I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono con la sottoscrizione di almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla costituzione di un Comitato, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l'incarico di proporre al Sindaco la proposta con l'indicazione del tema e l'illustrazione della finalità.

Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la proposta del Comitato promotore del referendum, il quale delibera sull'ammissibilità della proposta referendaria.

La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, da ripetere una seconda volta nella medesima seduta, nel caso non sia stato raggiunto il quorum richiesto alla prima votazione.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in altra seduta da tenersi entro trenta giorni.

La proposta referendaria è approvata se ottiene nella terza votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La deliberazione del Consiglio comunale viene notificata al rappresentante del Comitato dei cittadini, entro cinque giorni da quello di adozione della decisione.

Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato d'iniziativa procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore ad un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l'osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti presso il Segretario del Comune devono avvenire entro il termine stabilito dal regolamento.

Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, nonché la trasmissione di tutta la documentazione relativa al referendum all'Ufficio Segreteria Generale, per l'istruttoria del decreto del Sindaco di indizione del referendum.

Hanno diritto di votare per i referendum tutti i cittadini maggiorenni residenti, che risultino tali nel Comune all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.

ART. 59. EFFETTI DEL REFERENDUM.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto.

Il quesito del referendum è dichiarato accolto nel caso in cui la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi: In caso contrario è dichiarato respinto.

Quando il referendum ha avuto esito positivo, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio comunale, nel rispetto della propria autonomia decisionale, assumerà le eventuali deliberazioni conseguenti.

ART. 60. DISCIPLINA DEL REFERENDUM.

Le ulteriori norme per l'attuazione del referendum sono disciplinate nell'apposito regolamento.

ART. 61. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o regolamento.

Presso l'ufficio Protocollo sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei Regolamenti Comunali.

ART. 62. DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

Il regolamento inoltre:

- a) individua, con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e individua per categorie gli atti amministrativi e i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla riservatezza.

ART. 63. IL DIFENSORE CIVICO.

Il Comune può istituire l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

L'ufficio del Difensore civico può essere oggetto di convenzione con altri enti locali della provincia, in tal caso la durata dell'incarico è stabilita dalla convenzione

ART. 64. ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza

dei due terzi dai consiglieri comunali assegnati.

L'elezione del Difensore Civico avviene con voto palese.

Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per capacità ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro quindici giorni dalla contestazione.

ART. 65. DURATA IN CARICA.

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la sua elezione.

Nel caso di incarico convenzionato con altri enti locali della Provincia, la revoca di uno solo dei Comuni convenzionati comporta lo scioglimento della convenzione.

ART. 66. FUNZIONI.

A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale.

Nello svolgimento della sua funzione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze e ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Può segnalare al Sindaco, anche di sua iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini.

Può, infine, segnalare all'Amministrazione eventuali carenze dei regolamenti e proporre degli emendamenti.

ART. 67. MODALITÀ D'INTERVENTO.

I cittadini, singoli o associati, che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico può convocare direttamente il dirigente responsabile dell'atto in esame. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento. In occasione di tale esame il Difensore Civico propone, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché qualunque notizia connessa alle questioni trattate, e deve comunicare al Sindaco i nominativi dei funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali

ART. 68. RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Tale relazione viene resa pubblica nelle modalità e forme previste dall'art. 7 dello Statuto.

Il Difensore Civico di propria iniziativa può inviare in ogni momento relazioni al Consiglio comunale su specifiche situazioni che necessitino di particolari e rapide valutazioni e, su richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle Commissioni.

ART. 69. MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO.

Il Difensore Civico ha sede presso il palazzo comunale.

Il regolamento disciplina le modalità specifiche per l'espletamento delle sue funzioni, nonché i relativi compensi.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.

ART.70 SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).

L'attività amministrativa del Comune è improntata e caratterizzata dai principi di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità e snellezza gestionale.

Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità.

L'organizzazione degli uffici deve pertanto rispettare i principi di democrazia partecipativa e di giustizia sociale.

L'attività amministrativa del Comune è inoltre aderente ai principi di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi di governo locale del Comune e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei singoli uffici e servizi.

Il Comune assume infine come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità e della economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione degli uffici è ordinata secondo i seguenti criteri:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni fina-

- li e funzioni strumentali o di supporto;
- b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità Europea, nonché con quelli del lavoro privato;
 - e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
 - f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed enti diversi;
- g)rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.71 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La struttura operativa comunale si articola in settori e unità organizzative intersettoriali.

Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

Al settore è preposto di norma un Dirigente. In caso di mancanza del Dirigente, il Sindaco può assegnare la direzione del settore ad altro Dirigente o al Direttore Ge-

nerale con specifico incarico.

Il settore si articola in servizi, ai quali è preposto un responsabile di categoria D che risponde al Dirigente di settore dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I settori e i servizi in cui si articola l'organizzazione dell'ente sono indicati nell'organigramma. Le articolazioni interne ai servizi sono di competenza dei dirigenti.

La nomina dei Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi viene effettuata con atto formale del Sindaco. Nell'atto di nomina dei dirigenti, si precisano e specificano i contenuti della nomina in ordine alle funzioni ed alle competenze del Dirigente, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e negli altri regolamenti comunali, con particolare riguardo al regolamento dei contratti e al regolamento di contabilità, ad esso coordinati.

Ad ogni Dirigente viene garantita l'autonomia gestionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti per la qualifica funzionale ricoperta.

Tutti i soggetti devono inoltre operare secondo moduli orizzontali tali da garantire la valorizzazione delle singole competenze, l'interscambio di informazioni e conoscenze tecnico-operative, il coordinamento generale dei servizi.

Per la realizzazione di obiettivi, procedimenti e pratiche di rilevante importanza, possono essere costituite "unità operative" stabili o temporanee, anche intersettoriali coordinate dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale o da un Dirigente.

ART.72 DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE.

Sono disciplinati con il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base e in aderenza alle normative vigenti anche dicarattere contrattuale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

- b) le modalità di assunzione degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
- c) i criteri per la determinazione delle categorie professionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento e l'aggiornamento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle categorie;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, che sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
- h) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
- i) modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- l) criteri per la nomina e revoca del direttore generale;
- m) l'attribuzione dei compiti e delle funzioni al Segretario Generale;
- n) i compiti, le funzioni e gli effettivi spazi di autonomia gestionale dei Dirigenti;
- o) i criteri per l'individuazione delle figure professionali che possono essere ricoperte mediante concorso interno.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi sui criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità in relazione ai compiti assegnati nell'organigramma dell'ufficio.

ART.73 MANSIONI DEL PERSONALE.

I dipendenti del comune devono essere adibiti a tutte le mansioni proprie della categoria di appartenenza in quanto professionalmente equivalenti, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della ca-

tegoria superiore ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Dirigente del Settore cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

ART.74 ACCESSO AGLI IMPIEGHI.

Eccetto quanto previsto da normative speciali della materia, l'accesso ai posti in Pianta Organica avviene per concorso pubblico o per corso-concorso, fatte salve altre modalità specifiche previste da norme vigenti quali le progressioni verticali.

La composizione della commissione di concorso deve essere tale da garantire la presenza di esperti nelle specifiche materie che riguardano le attribuzioni del posto messo a concorso e il rispetto delle norme in materia di pari opportunità. La presidenza di suddette commissioni in ogni caso è assunta da un Dirigente dell'Ente.

Non possono far parte delle commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali.

ART.75 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali sono regolate dai contratti collettivi nazionali e dai contratti collettivi integrativi.

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, secondo le procedure ivi stabilite. I contratti collettivi integrativi non possono contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente.

ART.76 SEGRETARIO GENERALE.

Alla Città di Seriate è assegnato un Segretario Generale, Dirigente pubblico, dipendente da apposita Agenzia, iscritto nell'albo, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente in conformità alle leggi che disciplinano la materia.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge.

ART.77 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE.

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e a richiesta ne rilascia valutazione scritta.

Il Segretario Generale svolgerà tale compito per propria iniziativa qualora rilevi la non conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Analogamente il Segretario Generale svolgerà compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, se richiesta, nel compimento degli atti e nella emanazione di provvedimenti di competenza dei dirigenti o dei responsabili di uffici e servizi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.

Durante le sedute di Consiglio Comunale il Segretario Generale può intervenire, su richiesta del Presidente o di un Consigliere, solo ed esclusivamente per esprimere pareri giuridico-amministrativi; non può esprimere giudizi né di carattere politico né sul comportamento dei Consiglieri Comunali.

Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

In assenza di nomina del Direttore generale dall'esterno, lo stesso può essere nominato Direttore generale conferendogli le relative competenze.

ART.78 VICESEGRETARIO GENERALE.

La Città di Seriate ha un Vicesegretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie e coadiutorie del Segretario Generale.

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o temporanea

vacanza.

In caso di assenza del titolare le funzioni di Vicesegretario Generale possono essere attribuite ad altro dirigente in servizio.

Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto, nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

ART.79 DIRETTORE GENERALE.

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, può nominare un Direttore generale.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Al Direttore generale spettano i seguenti compiti:

- a) provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, e dalle direttive impartite dal Sindaco;
- b) sovrintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi ai fini dell'espletamento del controllo di gestione;
- d) proporre alla Giunta Comunale il Piano esecutivo di gestione.

Nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vengono disciplinate dettagliatamente le attribuzioni del Direttore generale, i suoi rapporti con gli amministratori, il Segretario generale e i Dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi.

La revoca dell'incarico è adottata con le stesse modalità previste per la nomina.

ART.80 DIRIGENTI.

Al vertice dell'organigramma dell'Ente sono previsti i Dirigenti preposti alla direzione dei diversi settori.

Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di

controllo, per la realizzazione di programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politica e sulla base degli indirizzi da essi stabiliti con le eccezioni stabilite nel Regolamento degli Uffici e Servizi.

Ad essi compete altresì l'attività di studio e di ricerca.

Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Essi individuano tra il personale assegnato al settore, in possesso delle idonee qualifiche, i responsabili dei servizi e delle unità operative, attribuendo agli stessi la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore che non siano riservate per legge o per il regolamento degli uffici e servizi espressamente al Dirigente, o che egli stesso intenda riservarsi.

La copertura dei posti di Dirigente può avvenire o mediante concorso pubblico, secondo le norme di legge, o mediante affidamento di incarico *ad interim* ad altro Dirigente, o mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, da stipularsi con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale.

L'incarico di funzioni dirigenziali è attribuito e definito dal Sindaco, ha carattere temporaneo ed è revocabile.

Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina il contenuto delle funzioni, compiti ed attribuzioni dei Dirigenti. I meccanismi di valutazione dei risultati di gestione sono disciplinati nel sistema di valutazione dei dirigenti approvato dalla Giunta. Gli atti con cui il Dirigente gestisce il proprio settore e impegna l'Amministrazione hanno rilevanza esterna ed assumono la forma di "determinazioni". Esse sono immediatamente esecutive, vengono pubblicate all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito web del Comune. In pari data, trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari. Dall'avvio delle nuove funzioni telematiche di gestione degli atti, l'elenco è sostituito dall'invio tramite posta elettronica delle copie formato file. Le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

I Dirigenti, entro 3 mesi dalla loro nomina, devono adempiere agli obblighi relativi al-

la pubblicità della loro situazione patrimoniale.

ART. 81 COMITATO DI DIREZIONE.

Per il coordinamento dell'attività direttiva è costituito il comitato di direzione per l'attuazione dei principi di efficienza e produttività indicati negli articoli precedenti. È presieduto dal Direttore Generale, o in sua mancanza dal Segretario Generale, ed è composto da tutti i Dirigenti o in loro mancanza dai Responsabili di settore.

Il comitato di direzione coordina l'attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dagli organi di governo per favorire gli obiettivi prefissati dall'Ente, studia e propone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Il comitato di direzione definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e coordina le procedure ritenute più idonee per la realizzazione delle fasi di controllo. Esamina congiuntamente gli appalti di lavoro, forniture e servizi coinvolgenti più di due settori, le variazioni nell'utilizzo delle risorse finanziarie, l'attuazione del PEG ed il raggiungimento degli obiettivi. Tiene le sue riunioni almeno una volta al mese ed in ogni occasione in cui il Direttore Generale e, in sua mancanza, il Segretario Generale per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

Ai lavori del comitato possono partecipare secondo le necessità, anche il Sindaco o i singoli Assessori.

ART. 82 QUALITÀ DEL LAVORO.

L'amministrazione comunale e la dirigenza, quali datori di lavoro, si attivano per realizzare e mantenere ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni. A tal fine adottano le opportune misure per:

- valorizzare le risorse umane;
- aumentare la motivazione dei collaboratori;
- riconoscere e valorizzare le competenze;

- diffondere la cultura della partecipazione;
- favorire la condivisione degli obiettivi;
- migliorare la collaborazione tra Settori;
- favorire la circolazione delle informazioni;
- Accrescere la cultura dell'orientamento al risultato

L'amministrazione adotta tutte le azioni per allestire un ambiente di lavoro salubre, confortevole e prevenire gli infortuni e rischi professionali.

ART. 83 COLLABORAZIONI ESTERNE.

Possono essere previste collaborazioni esterne, in via straordinaria, quando necessitano competenze ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e previo accertamento dei requisiti professionali mediante presentazione di idonea documentazione.

Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilirà, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione:

- a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma del mandato amministrativo;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) i vincoli specifici prestabiliti riferiti all'incarico e alla qualità della realizzazione richiesta, nonché le sanzioni pecuniarie da applicarsi nei casi di inadempienza o di insoddisfazione dell'Ente circa i risultati ottenuti.
- e) La competenza per l'affidamento dell'incarico.

ART.84 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE.

La responsabilità disciplinare del personale è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto.

ART.85 RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE.

Gli Amministratori ed i Dipendenti comunali, sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e da violazioni di leggi che comportino

danni all'erario del Comune.

Gli Amministratori ed i Dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Il Sindaco, il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Dirigente che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore Generale o ad un Dirigente, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART.86 *RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI.*

Gli Amministratori ed i Dipendenti Comunali, che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal Dipendente, esso si rivale agendo verso questi ultimi a norma del precedente articolo.

E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il Dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'Amministratore o del Dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazione al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che

hanno partecipato all'atto od operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART.87 *RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI.*

Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla Giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.88 *ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE.*

L'Ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Tale potestà non deve ritenersi aggiuntiva a quella dello Stato ma sostitutiva, nel senso che uno stesso cespite non deve subire due imposizioni fiscali.

ART.89 *AUTONOMIA FINANZIARIA DEL COMUNE.*

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia;

h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità sulla base delle scelte prioritarie stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, sulla base delle scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale, al costo effettivo dei relativi servizi, ed eventualmente differenziandole in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

ART.90 DEMANIO E PATRIMONIO.

Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, in conformità alle leggi che disciplinano la materia.

Il Sindaco sovrintende alla tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, la cui gestione è affidata alla responsabilità delle figure preposte alla direzione degli uffici tecnici e contabili.

L'inventario deve essere aggiornato annualmente e comunque i beni sono rivalutati sulla base dei valori correnti.

I beni patrimoniali comunali sono, di regola, dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

In ogni caso l'uso dei beni patrimoniali e demaniali non deve essere in contrasto con i principi stabiliti dal presente statuto.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate:

- a) nel miglioramento del patrimonio;
- b) nella estinzione di passività onerose;

Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di

beni immobili.

ART.91 *SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.*

Il Comune gestisce i servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività, finalizzati al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità.

L'esercizio e la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica e delle relative reti nonché quelli privi di rilevanza economica, sono regolati dalle disposizioni di legge statale e regionale, ferme restando le discipline di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, nonché dalle norme del presente statuto.

Il settore comunale allargato dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali comprende le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi, gli enti e le società di capitale costituite o partecipate dal comune.

La relazione previsionale e programmatica del Comune, esprime, in una specifica e distinta sezione, gli indirizzi generali del settore comunale allargato, indicando per ciascun organismo gestionale gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

La relazione al rendiconto della gestione del Comune indica, in una specifica e distinta sezione, il grado di attuazione degli indirizzi generali del settore comunale allargato, esprimendo per ciascun organismo gestionale le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Alla relazione sono allegati, a scopo informativo, i bilanci consuntivi degli enti.

I rapporti con i soggetti erogatori sono regolati da contratti di servizio.

ART.92 *LE AZIENDE SPECIALI.*

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto di cui al primo comma e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende stesse.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco entro 45 giorni dal suo insediamento.

Il Sindaco provvede altresì alla revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione con proprio atto comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca.

Il Consiglio comunale:

1. delibera il conferimento del capitale in dotazione;
2. determina le finalità e gli indirizzi;
3. approva il piano-programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l'Ente locale e l'azienda;
4. approva gli atti fondamentali ed in particolare i bilanci, i programmi generali ed il conto consuntivo;
5. esercita la vigilanza;
6. verifica i risultati di gestione;
7. provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo Statuto dell'Azienda in armonia con lo Statuto del Comune stabilisce:

1. le norme fondamentali sulla competenza degli organi e il funzionamento dell'azienda;
2. gli atti fondamentali della stessa soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale;
3. le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale.
4. forme autonome di verifica della gestione attraverso un apposito organo di revisione dei conti.

Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità.

Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART.93 LE ISTITUZIONI.

L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di sola autonomia gestionale.

Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle istituzioni e ne approva il regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il legale rappresentante dell'istituzione è il Sindaco.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Sindaco, entro 45 giorni dal suo insediamento nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento in conformità alla legge.

Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

E' nominato dal Sindaco e scelto tra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

L'incarico di direttore dell'istituzione è a tempo determinato e non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica. Il personale dell'istituzione fa parte dell'organico del comune.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dal regolamento dell'istituzione.

Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi o ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale:

1. stabilisce i mezzi finanziari, le strutture assegnate e le risorse di personale;
2. determina le finalità e gli indirizzi;
3. approva il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l'Ente locale e l'istituzione;
4. approva gli atti fondamentali;
5. esercita la vigilanza;
6. verifica i risultati di gestione;
7. provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

ART.94 LE SOCIETÀ DI CAPITALI.

Nel rispetto della normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza e dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali approvando il relativo Statuto.

Il Consiglio comunale può deliberare altresì la partecipazione anche minoritaria a Società di capitali per la gestione dei servizi pubblici, qualora si ravvisi una maggiore efficienza di gestione per iniziative di promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale.

La proposta di deliberazione per la costituzione di Società o per la partecipazione al capitale delle medesime è presentata al Consiglio comunale con allegato uno studio di fattibilità che indica la stima dei costi e dei ricavi previsti e gli oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Lo statuto delle Società deve prevedere le forme di raccordo e collegamento tra le stesse e gli Enti soci e nel caso sia previsto il modulo gestorio della delegazione interorganica "società in house", lo stesso deve inoltre specificare:

1. L'assenza di partecipazione privata al capitale sociale;

2. Le modalità di esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, dell'Ente sulla società;
3. Le modalità per l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato su un proprio servizio;
4. La prevalenza dell'attività realizzata dalla società nei confronti degli Enti soci.

Gli organi della Società costituita sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione. Gli stessi sono nominati entro 45 giorni dall'insediamento ovvero all'atto della costituzione della società.

Il Sindaco provvede altresì alla revoca degli stessi con proprio atto comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'atto di revoca.

ART.95 I CONSORZI

Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del DLgs 267/00, unitamente allo statuto del consorzio.

In particolare la convenzione deve indicare le finalità e la durata del consorzio e disciplinare i rapporti giuridici e finanziari, definendo obblighi e garanzie, la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni ad un comune.

La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m) del DLgs 267/00, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente della Provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo

statuto. Il presidente dell'assemblea è indicato tra i componenti dell'organo.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

La rappresentanza legale del consorzio è riconosciuta in capo al direttore.

Il Comune non può partecipare o costituire più di un consorzio.

ART.96 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO.

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale richiesto per legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione Consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

Al fine di consentire una più efficace predisposizione degli atti di programmazione finanziaria, le Commissioni Comunali faranno pervenire preventivamente alla Giunta Comunale per il tramite degli Assessori competenti, indicazioni e proposte in merito agli obiettivi ed alle priorità da conseguire, ritenute utili per il settore di loro competenza.

ART.97IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.

Contestualmente al progetto di Bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi

descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.

Il programma individua, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nel bilancio.

Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.

ART.98 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE.

L'attività gestionale è rilevata mediante contabilità finanziaria economica e dimostrata nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e dei costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui ai successivi articoli del presente statuto.

ART. 99IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in relazione alle funzioni attribuitegli negli ambiti previsti dal regolamento di contabilità.

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto.

L'attività del Collegio dei Revisori è regolata dalle norme speciali in materia di ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 267/2000 e sue modificazioni.

ART. 100 CONTROLLI INTERNI

L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

La disciplina dei profili strutturali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

ART. 101 ATTIVITÀ CONTRATTUALE.

Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello stato e le ragioni che ne sono alla base.

Alla stipulazione dei contratti provvedono i soggetti come è previsto dal presente statuto.

Il regolamento sulle procedure per gli appalti disciplina le modalità per il loro svolgimento.

ART. 102 TESORERIA.

Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale mediante asta pubblica ad un Istituto di Credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per non più di una volta.

Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.

Per la riscossione delle entrate tributarie patrimoniali ed assimilati il Consiglio Comunale determina la forma di gestione nell'ambito di quelle previste dal "regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate" e dalle leggi vigenti.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

ART. 103 SPESE CORRENTI.

Tutte le spese, ad eccezione di quelle che rivestano il carattere di precipua spesa economale, devono essere preventivamente impegnate con apposita deliberazione o determinazione. Gli amministratori ed i funzionari sono personalmente e direttamente debitori verso i terzi creditori delle spese indebitamente ordinate e non pre-

ventivamente impegnate.

Le spese di somma urgenza, nei casi previsti dalla legge, devono essere regolarizzate dalla Giunta Comunale o dal dirigente, a seconda della competenza nel termine perentorio previsto dalla legge.

L'attività finanziaria del Comune è disciplinata dall'apposito regolamento di contabilità.

TITOLO VI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 104 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE.

Il Comune partecipa per quanto di competenza alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, della Provincia e degli altri Enti intermedi e formula proposte ai fini della programmazione predetta.

ART. 105 RAPPRESENTANZA IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETÀ', CONSORZI.

I rappresentanti del Comune negli Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Consorzi debbono possedere i requisiti per la nomina previsti dallo Statuto o dal regolamento dell'Ente ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

ART. 106 RAPPORTI CON I COMUNI DELL'HINTERLAND DELLA CITTÀ DI BERGAMO.

Il Comune di Seriate si fa promotore della istituzione di un organismo associativo comprendente la Città di Bergamo ed i Comuni del suo hinterland, cui demandare la programmazione concertata per l'utilizzo del territorio, per la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, per la tutela della salute e dell'ambiente, per lo sviluppo economico, per l'attuazione di organici programmi, per i servizi sociali, il diritto allo studio e l'assistenza scolastica.

ART. 107 GEMELLAGGI.

Per finalità di carattere culturale, economico, turistico e ricreativo, il Consiglio Comunale delibera il gemellaggio con Comuni di altre nazioni.

Il protocollo del gemellaggio e le relative deliberazioni ne disciplinano i relativi rapporti giuridici.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 108 REVISIONE DELLO STATUTO.

Le proposte di revisione dello Statuto, sottoposte preventivamente all'esame della commissione per le garanzie statutarie, sono esaminate nella prima seduta utile dal Consiglio Comunale.

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

ART. 109 REGOLAMENTI.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto stesso.

ART. 110 ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.